



REGIONE ABRUZZO

IL DIFENSORE CIVICO

L'Aquila, 12/03/2013

Prot. n. 00389 FL
201309433 01.14.14/3

(riferimenti da riportare in ogni comunicazione)

Sig. Sindaco Comune L'Aquila
Via F.Filomusi Guelfi
67100 L'AQUILA (AQ)

Dipartimento per la Ricostruzione - Settore
Emergenza Sisma e Ricostruzione Privata -
Comune L'Aquila
Via F.Filomusi Guelfi
67100 L'AQUILA (AQ)

e, p.c. Sig. Sindaco Comune L'Aquila

Via F.Filomusi Guelfi
67100 L'AQUILA (AQ)

Sig. Sindaco Comune L'Aquila
Via F.Filomusi Guelfi
67100 L'AQUILA (AQ)

Sig. Sindaco Comune L'Aquila
Via F.Filomusi Guelfi
67100 L'AQUILA (AQ)

Sig. Sindaco Comune L'Aquila
Via F.Filomusi Guelfi
67100 L'AQUILA (AQ)

www.difensorecivicoabruzzo.it pec: difensore.civico@pec.crabruzzo.it e-mail: info@difensorecivicoabruzzo.it

L'AQUILA – Via M. Iacobucci, 4 – Tel. 0862-644802 – Fax 0862-23194 – Numero Verde 800 238180
PESCARA – Piazza Unione, 13 – Tel. 085-69202605 – Fax 085-69202661
TERAMO – Via Ponte San Giovanni, 3 – Tel. 0861-245343 – Fax 0861-246342



REGIONE ABRUZZO

IL DIFENSORE CIVICO

V.

11

Sig. M.

OGGETTO: Istanza per il riconoscimento del diritto al contributo per la riparazione di immobili in corso di costruzione danneggiati dal sisma del 06.04.2009

I Sig.ri [redacted] con nota del 28.01.2013, acquisita al protocollo in data 30.01.2013 al n. 197, che si allega alla presente per opportuna conoscenza, si sono rivolti a questo Ufficio per segnalare la questione, già sottoposta all'attenzione del Sindaco del Comune dell'Aquila e della stampa locale, relativa al mancato riconoscimento del contributo per la riparazione delle unità immobiliari in corso di costruzione, adibite ad uso abitativo, danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, questione che si sarebbe venuta a determinare a seguito dell'entrata in vigore dell'OPCM n. 3857 del 10.03.2010.

In particolare gli istanti lamentano sia l'interpretazione che è stata fornita dalla Filiera Fintecna-Comune e dalla S.G.E., in ordine alla portata applicativa dell'art. 14, comma 4, della richiamata ordinanza, sia l'autenticità giuridica della stessa in quanto emessa da organismi non legittimati ad esercitare tale potere.

La poca chiarezza normativa ha portato, infatti, la Filiera Fintecna -Comune ad esprimersi attraverso le F.A.Q. (pubblicate in data 21.01.2011 sul sito di Fintecna S.p.a.), che altro non sono se non chiarimenti su aspetti applicativi delle ordinanze e non interpretazioni autentiche delle norme in esse contenute, attribuendo all'ordinanza 3857 una funzione sostitutiva, e non aggiuntiva come sarebbe stato logico, delle precedenti OPCM n. 3779 del 06.06.2009 e n. 3790 del 09.07.2009 con conseguente estensione *tout court* degli effetti da essa prodotti a tutti i soggetti privati che alla data del sisma stavano realizzando unità immobiliari destinate ad abitazione principale senza operare alcuna distinzione tra danni pesanti e danni leggeri ed in palese contrasto con l'interpretazione resa prima dell'emanazione dell'ordinanza in questione.

Stessa posizione è stata assunta, successivamente, dalla S.G.E., (organismo di certo delegato alla gestione dell'emergenza ma non legittimato all'interpretazione autentica di una disposizione normativa) con l'effetto di aver reso di fatto inapplicabile l'OPCM 3857.



REGIONE ABRUZZO

IL DIFENSORE CIVICO

A prescindere dalla dubbia legittimità delle stesse, infatti, dette interpretazioni, stanti le stringenti limitazioni economiche e temporali introdotte dalla norma (tetto max di contributo pari a 30 mila € e ultimazione di lavori entro e non oltre 4 mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza), hanno inevitabilmente penalizzato i soggetti maggiormente danneggiati (proprietari con case classificate B ed E) che, non avendo potuto ultimare i lavori nei termini ed alle condizioni suddette si trovano, oggi, da un lato nella condizione di non poter usufruire del contributo per la riparazione (o ristrutturazione), dall'altro nell'ulteriore paradossale condizione di non poter, comunque, ultimare i lavori delle loro abitazioni non essendo i relativi progetti, benché regolarmente approvati, conformi alle recenti normative in materia di adeguamento sismico.

Per non parlare degli effetti discriminatori che si sono venuti a determinare tra coloro che si sono visti erogare il contributo prima del 10.03.2010 e coloro che, a parità di diritti e condizioni, si sono visti rigettare le domande proposte successivamente a tale data; discrimine questo ulteriormente aggravato dal fatto che, come riferito dagli istanti e come si evince dalla consultazione dell'Albo Pretorio on line del Comune dell'Aquila, in diversi casi unità immobiliari in corso di costruzione hanno beneficiato del contributo anche successivamente alla pubblicazione dell'ordinanza del 10 marzo 2010.

Alla luce di quanto esposto questo Ufficio sommessamente ritiene che l'interpretazione più aderente alla volontà del legislatore e più rispondente ai criteri di sostanza e di logica sia quella suggerita dagli istanti in considerazione del fatto che proprio i limiti introdotti dall'ordinanza 3857, circoscriverebbero la portata normativa della stessa solo ai proprietari di case in costruzione che, avendo riportato danni leggeri, alla data del sisma erano in uno stato di realizzazione già molto prossimo al completamento, riconoscendo agli stessi il vantaggio di evitare il lungo iter della cosiddetta "filiera".

Se così non fosse l'Ordinanza 3857 sarebbe, di fatto, inapplicabile per tutte le altre categorie di proprietari.

Nella speranza che Codesta Amministrazione voglia adoperarsi, nell'esclusivo interesse dei cittadini a riconoscere il diritto alla ricostruzione della propria abitazione a coloro che, benché proprietari di immobili in costruzione, hanno subito, al pari di altri, gli effetti del sisma, si inviano cordiali saluti.

Avv. Nicola Antonio Sisti

